

Condizionalità

Reg.(CE) 1782/03; DM 5406/St 13.12.04; DGRV 571 25.02.05

Ambiente

InfoEcoPratico

Atto A1

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Critero di Gestione Obbligatorio
riferito alla Direttiva CEE 79/409 - artt 3, 4 paragrafi 1,2,4, artt 5,7,8



Le misure adottate dall'Unione Europea per la conservazione degli uccelli selvatici, si applicano ai diversi fattori che possono influire sulla loro popolazione, cioè sulle attività umane che provocano inquinamento, distruzione degli habitat, cattura, uccisione e il commercio che ne consegue.

Gli agricoltori, nell'esercizio della loro attività, possono incidere negativamente su alcuni di questi fattori e pertanto devono rispettare alcune indicazioni.

LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE

Sono interessati gli agricoltori che svolgono la propria attività su superfici ubicate all'interno delle aree definite dalla DGR 449 del 28.2.2003, aggiornata con DGR 2673 del 6.8.2004, come **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** o in quelle che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenza significativa su di esse.

COSA SONO LE ZPS

Per ZPS, Zone di Protezione Speciale, si intende il territorio più idoneo ai fini della conservazione delle specie di uccelli di cui allegato I della direttiva CEE 79/409, tenuto conto delle necessità di protezione delle stesse nella zona geografica di applicazione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

VENETO
AGRICOLTURA

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

A livello regionale gli impegni relativi alle Zone di Protezione Speciale sono disciplinati dalla DGR 4 ottobre 2002, n.2803 che prevede la redazione della **relazione di valutazione d'incidenza** in occasione della presentazione di piani e progetti attuati dall'agricoltore, all'interno od in prossimità delle citate ZPS, che necessitano di esplicita richiesta di autorizzazione all'autorità competente e, dunque, dell'autorizzazione o del permesso di costruire secondo le vigenti disposizioni (esempio: costruzione di annessi rustici, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc.). Nella relazione di valutazione d'incidenza devono essere individuati i livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nel luogo e le misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi che si possono produrre su di essi, nonché pervenire ad una chiara conclusione finale, sempre sottoscritta da un professionista competente.

Gli agricoltori interessati dal presente Criterio di Gestione Obbligatorio, in concreto, devono:

- valutare preventivamente la necessità di procedere o meno alla stesura di una relazione di incidenza per piani e progetti in relazione ai loro effetti sull'ambiente dichiarati da un professionista competente;
- nel caso di piani o progetti che necessitano della relazione di valutazione d'incidenza devono rivolgersi ad un professionista in possesso di specifica esperienza e di competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la sua corretta ed esaustiva redazione;
- comunque rispettare le norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'allegato 2 della DGR 25 febbraio 2005, n. 571;
- in base alla Legge 157/92 art.3 "E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati".

Quali sono le ZPS della Regione Veneto

CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI VERONA
IT3210006	MONTI LESSINI: PONTE DI VEJA, VAIO DELLA MARCIORA
IT3210008	FONTANILI DI POVEGLIANO
IT3210013	PALUDE DEL BUSATELLO
IT3210014	PALUDE DEL FENILETTO - SGUAZZO DEL VALLESE
IT3210015	PALUDE DI PELLEGRINA
IT3210016	PALUDE DEL BRUSA'
IT3210018	BASSO GARDA
IT3210019	SGUAZZO DI RIVALUNGA
IT3210039	MONTE BALDO OVEST
IT3210040	MONTI LESSINI - PASUBIO - PICCOLE DOLOMITI VICENTINE
IT3210041	MONTE BALDO EST

CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI VICENZA
IT3220005	EX CAVE DI CASALE - VICENZA
IT3220013	BOSCO DI DUEVILLE
IT3220036	ALTIPOANO DEI SETTE COMUNI



CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI BELLUNO
IT3230006	VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA'
IT3230022	MASSICCIO DEL GRAPPA
IT3230031	VAL TOVANELLA BOSCONERO
IT3230032	LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE
IT3230035	VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO
IT3230043	PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA
IT3230060	TORBIERE DI DANTA
IT3230071	DOLOMITI D'AMPEZZO
IT3230077	FORESTA DEL CANSIGLIO
IT3230078	GRUPPO DEL POPERA - DOLOMITI DI AURONZO E DI VAL COMELICO
IT3230080	VAL TALAGONA - GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO
IT3230081	GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS
IT3230083	DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI
IT3230084	CIVETTA - CIME DI SAN SEBASTIANO
IT3230085	COMELICO - BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI - TUDAIO
IT3230086	COL DI LANA - SETTSAS - CHERZ
IT3230087	VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE

CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI TREVISO
IT3240006	BOSCO DI BASALGHELLE
IT3240008	BOSCO DI CESSALTO
IT3240011	SILE: SORGENTI, PALUDI DI MORGANO E S. CRISTINA
IT3240012	FONTANE BIANCHE DI LANCENIGO
IT3240013	AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA
IT3240016	BOSCO DI GAIRINE
IT3240017	BOSCO DI CAVALIER
IT3240019	FIUME SILE: SILE MORTO E ANSA A S. MICHELE VECCHIO
IT3240023	GRAVE DEL PIAVE
IT3240024	DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE
IT3240025	CAMPAZZI DI ONIGO
IT3240026	PRAI DI CASTELLO DI GODEGO

CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI VENEZIA
IT3250006	BOSCO DI LISON
IT3250008	EX CAVE DI VILLETTA DI SALZANO
IT3250010	BOSCO DI CARPENEDO
IT3250012	AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE DI CINTO MAGGIORE
IT3250016	CAVE DI GAGGIO
IT3250017	CAVE DI NOALE
IT3250021	EX CAVE DI MARTELLAGO
IT3250022	BOSCO ZACCHI
IT3250032	BOSCO NORDIO
IT3250035	VALLI DELLA LAGUNA SUPERIORE DI VENEZIA
IT3250036	VALLE PERINI E FOCE DEL FIUME DESE
IT3250037	LAGUNA VIVA MEDIO INFERIORE DI VENEZIA
IT3250038	CASSE DI COLMATA B - D/E
IT3250039	VALLI E BARENE DELLA LAGUNA MEDIO INFERIORE DI VENEZIA
IT3250040	FOCE DEL TAGLIAMENTO
IT3250041	VALLE VECCHIA - ZUMELLE - VALLI DI BIBIONE
IT3250042	VALLI ZIGNAGO - PERERA - FRANCHETTI - NOVA



ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
Revisione delle perimetrazioni approvata
con D.G.R. n.2673 del 6 agosto 2004



CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI PADOVA
IT3260001	PALUDE DI ONARA
IT3260017	COLLI EUGANEI - MONTE LOZZO - MONTE RICCO
IT3260018	ZONE UMIDE E GRAVE DELLA BRENTA
IT3260020	LE VALLETTE
IT3260021	BACINO VALGRANDE - LAVACCI

CODICE	DENOMINAZIONE ZONE PROTEZIONE SPECIALE IN PROVINCIA DI ROVIGO
IT3270016	DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI E SCANNI
IT3270018	VALLI ARGINATE TRA ADIGE E PO DI LEVANTE
IT3270019	VALLI ARGINATE TRA PO DI LEVANTE E PO DI MAISTRA
IT3270020	VALLI ARGINATE TRA PO DI MAISTRA E PO DI VENEZIA
IT3270021	VALLONA DI LOREO



Art. 3

1. Gli stati membri adottano misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
 - istituzione di zone di protezione;
 - mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
 - ripristino dei biotopi distrutti;
 - creazione di biotopi

Art. 4

Per le specie elencate nell'all. I (vedi testo direttiva) sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat e per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- delle specie minacciate di sparizione
- delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

.....omissis

omissis

Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione

Art. 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, che comprenda in particolare il divieto:

- di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo
- di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi
- di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote
- di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva
- di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Art. 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II alla Direttiva possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie dell'All. II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'art. 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi prevedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Art. 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'All. IV lettera a
2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicate nell'ALL. IV lettera b

Testi: Massimo Ferasin (Veneto Agricoltura),
Maurizio Dissegna (Regione del Veneto)

Foto Paolo Antoniazzi, Michela Salvato e archivio Veneto Agricoltura
Revisione dei testi: Flavio Zeni (Regione del Veneto)

Pubblicazione edita da

Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione regionale Politiche Agroambientali
e servizi per l'agricoltura
Via Torino 110, 30172 Mestre (VE)
Tel. 041-2795439/5449 - Fax 041-2795448
E-mail: agroambiente@regione.veneto.it



La realizzazione della presente Scheda è finanziata nell'ambito delle iniziative del Progetto regionale InfoEcoPraticoO.



La distribuzione della Scheda usufruisce degli interventi comunitari previsti dalla Misura 14B del PSR Regione del Veneto Reg CEE 1257/99.

Realizzazione Editoriale

Azienda Regionale Veneto Agricoltura
Coordinamento Editoriale: Margherita Monastero, Isabella Lavezzo
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma, 34 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049-8293920 - Fax 049-8293909
E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Vai alle pagine web sulla condizionalità:
www.venetoagricoltura.org/infoecopratico/index.htm

Finito di stampare presso Think Adv - Conselve (Pd)
Aprile 2005